

## Delibera n° 897

Estratto del processo verbale della seduta del  
**14 giugno 2024**

**oggetto:**

LINEE DI INDIRIZZO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	assente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il Codice della navigazione, approvato con R.D. di data 30 marzo 1942 n.327 e, in particolare, gli articoli 36 e 37;

**Visto** l'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, approvato con D.P.R. di data 15 febbraio 1952, n.328;

**Vista** la legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** il decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.494 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 02.12.1997, che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

**Visto** il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 ha previsto il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni amministrative e delle competenze in materia di gestione dei beni già appartenenti al demanio marittimo dello Stato, situati nel territorio regionale e ricadenti nella conterminazione della laguna di Marano e Grado;

**Visto** il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, che ha trasferito alla Regione, tra le altre, le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico e che tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza della Stato, nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009, a seguito del quale l'ambito comprensivo di cantieri navali, darsene ed ormeggi da diporto, passeggeri e pesca, situato all'interno della conterminazione lagunare, non è più ricompreso nelle aree demaniali marittime di preminente interesse nazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali in precedenza era esclusa la delega alla Regione delle funzioni relative alle concessioni demaniali marittime;

**Vista** la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, recante norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifiche alla legge regionale 16/2002, in materia di difesa del suolo e di demanio idrico;

**Vista** la direttiva Bolkestein 2006/123/CE, che stabilisce l'erogazione dei servizi nel mercato interno e pone le regole alla base della libertà di stabilimento e dei principi di non discriminazione e tutela della concorrenza;

**Vista** la legge regionale 21 aprile 2017, n. 10, recante disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002, e 22/2006;

**Visti** gli articoli da 2 a 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 "legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

**Visto** l'art. 10 quater del decreto legislativo 29 dicembre 2022 n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

**Visto** l'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n.15 “collegata alla manovra di bilancio 2024 2026”;

**Visto** il Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa (PUD), approvato con decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2007 n.320, e successive varianti, approvate con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2009 n.159 e con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017 n. 258;

**Visto** il Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale ad uso diportistico (PUD-DIP), approvato con decreto del Presidente della Regione dd. 27 dicembre 2022 n. 0173;

**Dato atto** che il legislatore nazionale, nelle more dell’attuazione di una riforma organica del settore delle concessioni demaniali marittime, ha previsto con vari interventi legislativi la proroga automatica delle concessioni in essere, e da ultimo con l’art.1, commi 682 e 683, della legge n.145 del 2018 ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2033 (confermata dall’art.182, comma 2, del decreto-legge 34/2020 conv. dalla legge 77/2020 in termini di sospensione ex lege dei procedimenti di nuova assegnazione o di riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali concesse, e del decreto-legge 104/2020 convertito con legge 126/2020, in termine di estensione della misura alle concessioni lacuali e fluviali);

**Dato atto** che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n.17 e n.18 del 9/11/2021, nell’esaminare il regime normativo del rilascio (e rinnovo) delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, si è pronunciata nei seguenti termini:

- *le norme che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.”;*
- *oltre la data del 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali prorogate ai sensi della legge n.145/2018, cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E;*

**Dato atto** che, la legge n.118/2022 ha introdotto, da un lato, una proroga legislativa al 31.12.2023 per le concessioni prorogate automaticamente ai sensi della legge 145/2018 (art.3, comma 1), mentre dall’altro ha riconosciuto la legittimità di provvedimenti concessori rilasciati con scadenze anche successive al 31.12.2023, qualora “*affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento*” e ha stabilito che detti provvedimenti “*continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo (..) (art 3, comma 2)*”;

**Atteso** che la legge n.118/2022 ha, altresì, delegato il Governo a procedere con un riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, mediante l’adozione di un decreto legislativo da adottarsi entro 6 mesi e, quindi, entro febbraio 2023;

**Dato atto** che, successivamente, il decreto “Milleproroghe” (DL 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023), ha disposto, tra l’altro, che:

- le concessioni con finalità turistico ricreative e sportive interessate dal sistema delle proroghe automatiche della legge 145/2018 continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori». (attuale art.10 – quater, comma 3, del DL 198/2022);
- fino all’adozione dei decreti legislativi finalizzati al riordino della disciplina delle concessioni, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle

concessioni con finalità turistico ricreative e sportive interessate dal sistema delle proroghe automatiche della legge 145/2018 (art. 4, comma 4 bis, della legge 118/2022);

- la durata delle concessioni (in essere) è prorogata al 31/12/2024 anche in assenza di ragioni oggettive;

**Considerato** che la modifica introdotta dal decreto “Milleproroghe” disattende i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative cesseranno di produrre effetti oltre la data del 31 dicembre 2023, come confermato dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 2192 del 01.03.2023 e n.7992 del 13.07.2023, che hanno ritenuto le (ulteriori) proroghe rese dal decreto “Milleproroghe” in contrasto con il diritto eurounitario e, pertanto, da disapplicarsi anche da parte della pubblica amministrazione;

**Preso atto** che non sono stati emanati a oggi i decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla delega legislativa contenuta nell'articolo 4, comma 1, della legge 118/2022;

**Atteso** che l'articolo 10 della legge regionale 15/2023 dispone che gli enti concedenti avviano le procedure selettive di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022 n.118, previa deliberazione d'indirizzo, (...), che consideri la ricognizione delle concessioni esistenti, l'individuazione di specifiche destinazioni d'uso delle aree demaniali, le caratteristiche locali da valorizzare e gli obiettivi di sviluppo;

**Vista** la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 23 novembre 2023, n. 32559 che ha annullato la sentenza n. 18/2021 (la sola a essere impugnata) solamente per aspetti di carattere processuale e senza mettere in discussione i principi espressi dall'Adunanza plenaria sulla necessità che il rinnovo delle concessioni demaniali marittime avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica;

**Viste** le sentenze del Consiglio di Stato n.2664/2020 di data 13 febbraio 2024, n.3940 di data 12 marzo 2024 e n. 4479 di data 20.05.2024, che affermano che, anche a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.32559/2023, i principi espressi dall'Adunanza Plenaria risultano insuperati, atteso che la sentenza della Cassazione ha rilevato esclusivamente aspetti di carattere processuale;

**Preso atto**, quindi, di dover operare in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza, nel rispetto dell'articolo 37 del codice della navigazione, delle disposizioni della legge 118/2022, delle leggi regionali 22/2006, 10/2017 e 15/2023, per il rilascio delle nuove concessioni del demanio marittimo di competenza regionale, con scadenza precedentemente fissata al 31.12.2023 e attualmente al 31.12.2024, in virtù della proroga disposta con specifici provvedimenti adottati da parte dell'Amministrazione regionale, attraverso la predisposizione di specifiche linee d'indirizzo, cui gli enti concedenti possono fare riferimento per le procedure da attivare;

**Atteso** che, a tal fine, è stato attivato, su impulso dell'Assessore regionale al Demanio, di concerto con i Sindaci dei Comuni costieri, un tavolo tecnico coordinato dalla Direzione centrale demanio e dall'Avvocatura regionale per avviare un percorso partecipativo con i Comuni costieri delegati, finalizzato a effettuare una ricognizione della situazione esistente e a condividere i contenuti di linee guida per il rilascio di concessioni demaniali marittime;

- che a partire dal 05.02.2024, si sono tenuti diversi incontri del Tavolo tecnico, che ha visto anche la partecipazione dell'Autorità marittima di Trieste, dell'Autorità marittima di Monfalcone, dell'Agenzia del demanio – sede FVG, e del Provveditorato OOPP – sede di Trieste;
- che in data 21.05.2024 si è tenuta la seduta conclusiva del Tavolo tecnico, che ha portato alla diramazione delle “Linee di indirizzo per il rilascio di concessioni demaniali marittime”;

**Ritenuto** che all'esito della seduta conclusiva è richiesto a tutti i soggetti partecipanti il riscontro sui contenuti espressi nelle linee d'indirizzo, concordando che in caso di mancato riscontro, le medesime si intendevano condiviso;

**Visto**, in particolare, i riscontri favorevoli della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Monfalcone, pervenuto in data 28.05.2024 e assunto al prot. n GRFVG-GEN-2024-0339172-A di pari data e della Direzione Marittima - Capitaneria di Porto di Trieste, pervenuto in data 29.05.2024 e assunto al prot. GRFVG-GEN-2024-0341445-A di pari data;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare, ai sensi dell'art.10, comma 2 e comma 4, della legge regionale 15/2023, le allegate "Linee di indirizzo per il rilascio di concessioni demaniali marittime", di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Atteso** che le linee di indirizzo espresse con la presente deliberazione trovano applicazione alle concessioni demaniali marittime di competenza della Regione e degli enti delegati, in particolare per finalità turistico-ricreative, per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e cantieristica;

**Preso atto** che le concessioni rilasciate per finalità di pubblico interesse sono escluse dall'applicazione dei principi concorrenziali, in quanto non in grado di generare un mercato contendibile;

**Visto** lo Statuto regionale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente:

**1.** di approvare le "Linee di indirizzo per il rilascio di concessioni demaniali marittime", di competenza della Regione e degli enti delegati, in particolare per finalità turistico-ricreative, per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e cantieristica; di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE